ALLEGATO “A”

Bando Misura 21 Operazione A) Variazione per cambio beneficiario/rappresentante legale.

- **Variazione per cambio beneficiario/rappresentante legale**

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variazione progettuale per cambio del beneficiario o del rappresentante legale a condizione che:

- il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti;
- il subentrante s’impegni a rispettare gli obblighi riportati nella comunicazione di concessione per la erogazione del sostegno;
- sussista “continuità dei rapporti giuridici – ex articolo 2498 c.c.”, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1567 del 27 novembre 2018 (cfr. documentazione successiva lettera b).

In particolare, il paragrafo 4.1 della DGR 1567/2018 prevede: “Nel caso di imprese agricole già iscritte nell'EROA è possibile effettuare la modifica della forma giuridica o della ragione sociale o il subentro nell' esercizio dell' attività agricola e agrituristica solo qualora venga assicurata la continuità dei rapporti giuridici, per cui il nuovo soggetto assume la titolarità dei rapporti giuridici esistenti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali del soggetto che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 c.c. Continuità dei rapporti giuridici).”.

Presentazione delle domande

La domanda di variante può essere presentata solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Può essere presentata la richiesta di variante per cambio del beneficiario fino a 15 giorni prima della data stabilita per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l’intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità).

Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:
a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato al cambio del beneficiario/rappresentante legale;

b) documentazione idonea attestante il trasferimento dei diritti e obblighi (es. statuto, dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 compresa quella attestante il decesso dell'imprenditore in caso di morte, nonché, nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'articolo 38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 10 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la variante non comporti un aumento del contributo concesso;
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso;

L'istruttoria può determinare la totale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.
Nel caso di totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM (cfr. paragrafo *10 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi*).
Il Dirigente responsabile di misura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.